



**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO SUGLI
INTERVENTI PER BAMBINE E BAMBINI E RAGAZZE E RAGAZZI NELLE ZONE
DISTRETTO TOSCANO
ANNO 2025**

La scheda di monitoraggio sugli interventi per i bambini e i ragazzi, com'è noto, lo strumento attraverso il quale il Centro regionale infanzia e adolescenza provvede alla raccolta ed all'analisi delle informazioni utili al monitoraggio annuale delle condizioni dei bambini e dei ragazzi della Regione Toscana, con il contributo imprescindibile delle zone distretto. Si tratta di un'attività consolidata che ha subito nel corso del tempo numerosi e sostanziali cambiamenti per rispondere in maniera più adeguata ai mutati fenomeni demografici e sociali ed ai relativi bisogni conoscitivi, sia a livello territoriale, sia a livello regionale e nazionale.

Il questionario on line è accessibile in versione informatizzata dal sito www.minoritoscana.it: cliccare in home page sul titolo della ricerca, oppure accedere da ATTIVITÀ | Monitoraggio politiche e servizi | [Bambini e ragazzi in famiglia e fuori famiglia: monitoraggio 2025](#).

Il questionario è stato diviso in quattro sezioni che al loro interno presentano una ulteriore suddivisione in sezioni tematiche.

La **Sezione A** raccoglie informazioni sul IL QUADRO COMPLESSIVO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DI 0-20 ANNI IN CARICO (già in carico alla minore età) AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DEI COMUNI AFFERENTI ALLA ZONA DISTRETTO.

La **Sezione B** è dedicata agli INTERVENTI DI SOSTEGNO E TUTELA PER I BAMBINI E I RAGAZZI DI 0-17 ANNI IN FAMIGLIA DI ORIGINE.

La **Sezione C** è dedicata ad approfondire i casi di BAMBINI E I RAGAZZI DI 0-17 ANNI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI.

La **Sezione D** è interamente dedicata all'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE dei minorenni e di 18-20 anni in carico ai servizi sociali territoriali e già in carico alla minore età che vivono o hanno vissuto fuori dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti in struttura residenziale.

Indicazioni per la compilazione

Come nelle precedenti rilevazioni, oggetto del monitoraggio sono i bambini e i ragazzi con età compresa tra 0 e 17 anni compiuti, mentre i giovani 18-20enni presi in carico nella minore età vengono monitorati attraverso quesiti ad hoc.

Le informazioni richieste sono di livello zonale e pertanto il questionario deve essere compilato dal responsabile/referente area minori della zona distretto, ove presente, o da altra figura professionale appositamente individuata; altri operatori possono essere delegati allo scopo, purché in grado di fornire tutte le informazioni richieste. È altresì prevista la possibilità di raccogliere i dati a livello comunale o a livello di aggregazione di comuni allo scopo di semplificare la compilazione dei moduli SIOSS. Nel caso in cui si scelga di compilare la scheda a livello comunale o di aggregazione di comuni è necessario compilare una scheda per ogni comune o aggregazione di comuni fino a coprire l'intero territorio della zona.

Per procedere alla compilazione, una volta collegati al link, immettere la seguente password: **interventi2025**. Dopodiché cliccare su AVANTI per iniziare la compilazione. Alla fine di ciascuna pagina premere il pulsante AVANTI fino alla conclusione del questionario.

Tempistica e indicazioni per la restituzione

La compilazione del questionario deve necessariamente avvenire entro il termine del 10 Aprile 2026.

Supporto ed assistenza


Il Centro regionale garantisce l'attività di supporto tecnico e di assistenza per tutte le fasi legate alla raccolta e alla trasmissione delle informazioni; si indicano di seguito i riferimenti cui rivolgersi, anche nel caso di richiesta di chiarimenti monitoraggio.rt.soc@istitutodeglinnocenti.it, 0552037274 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00).

Per eventuali richieste in merito agli obiettivi e alle finalità dell'attività di monitoraggio, si prega di far riferimento alla dott.ssa Vignozzi Angela (0554385594, angela.vignozzi@regione.toscana.it).

GLOSSARIO

Sezione A

Figura 1. Modello di processo per la presa in carico (modello condiviso con il gruppo tecnico di lavoro sul progetto regionale SINBA)



Presa in carico e apertura della cartella sociale (SIOSS). Al fine della presente rilevazione la presa in carico coincide con l'apertura della cartella sociale del soggetto, alla quale segue la valutazione della condizione e dei bisogni individuali, della sua famiglia e del contesto di vita con conseguente determinazione del progetto individuale. Si includono anche coloro per i quali si effettui una valutazione/relazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. per gli ex art. 31 D.lgs. n. 286/1998), anche qualora non debba essere poi predisposto il progetto individuale, nonché coloro che sono oggetto di monitoraggio su richiesta dell'autorità giudiziaria anche senza che sia attivato alcun intervento, né l'apertura di un fascicolo. Si considerano presi in carico anche i minorenni per i quali è stata effettuata un'indagine socio-ambientale su richiesta della procura minorile. Non si considerano presi in carico i minorenni o neomaggiorenni per i quali, a seguito della prima segnalazione e del primo contatto, il servizio sociale stabilisce di non procedere alla valutazione e all'elaborazione di un progetto individuale e i minorenni o neomaggiorenni per i quali la famiglia riceve contributi economici senza che ciò determini la presa in carico nei termini sopra espressi.

Beneficiari di interventi sociali diretti (SIOSS). Anche laddove non si configuri una presa in carico nei termini sopra espressi, è possibile che il servizio sociale eroghi prestazioni individuali a favore di minorenni e neomaggiorenni. Si tratta dei casi in cui i minorenni o neomaggiorenni sono beneficiari di un intervento diretto (anche un assegno di cura a sostegno del caregiver se ciò rientra in un progetto di sostegno al bambino monitorato dal servizio sociale) e si specifica quindi che, all'interno dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale, vanno conteggiati solamente i minorenni per i quali è prevista l'attivazione di una prestazione specifica rivolta al minorenne stesso. È possibile che in questi casi sia aperta una cartella individuale di ambito sociosanitario o specialistico (esempio équipe di secondo livello in ipotesi di disabilità oppure per la valutazione in caso di sospetto maltrattamento), oppure la presa in carico formale sia da parte del servizio sanitario/specialistico, ma vi sia un progetto integrato che prevede un intervento dell'Ente locale per attivazione di risorse sociali (es. interventi di contrasto alla dispersione scolastica, educativa domiciliare, ecc.), questi casi devono essere considerati facendo attenzione ad evitare un doppio conteggio del soggetto. Non sono invece da considerare coloro per i quali

non sia erogato alcun intervento diretto dal servizio sociale, neanche dunque coloro i quali sono beneficiari di prestazione di carattere sociale ma erogate da altri servizi.

Dimissione dalla presa in carico o conclusione degli interventi sociali diretti (SIOSS). La conclusione degli interventi sociali diretti e la dimissione dalla presa in carico avvengono quando il soggetto non necessita più dell'assistenza sociale o quando per qualsiasi motivo essa non sia più possibile. Anche qualora continui a sussistere un'assistenza sociosanitaria o sanitaria. Laddove sia aperta una cartella sociale ad essa consegue la sua chiusura.

Minorenne straniero non accompagnato (MSNA) (SIOSS) Persona straniera (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017). Le disposizioni in materia di minorenni stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minorenni non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), che recepisce la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Ai minorenni stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il D.L. 13/2017. Ai fini della compilazione del modulo si considerano MSNA anche coloro che lo sono stati prima di un affidamento familiare o della nomina di un tutore, o, nel caso dei neomaggiorenni, quelli che lo erano fino al compimento della maggiore età.

Neomaggiorenni (18-20enni) in carico (SIOSS). Si considerino le persone prese in carico durante la minore età dal servizio che si occupa della funzione socioassistenziale rivolta a minorenni e famiglia ("tutela minori"). Non si considerino coloro che sono stati presi in carico dopo il compimento del diciottesimo anno di età da altri servizi.

Prosieguo amministrativo (SIOSS). Il Tribunale per i minorenni su richiesta del Servizio Sociale o in taluni casi dello stesso minorenni può disporre un prosieguo amministrativo oltre i 18 anni (anche di un minorenni straniero non accompagnato) attraverso l'apertura di un procedimento ex art.25 RDL 20.7.1934 n. 1404 (come modificato dalla legge 888/56) che determina una situazione di presa in carico di tipo assistenziale fino al compimento del 21° anno di età.

Affidamento al servizio sociale professionale (SIOSS). Il dato si riferisce ai decreti di affidamento del/la minorenni o del neomaggiorenne già in carico dalla minore età al servizio sociale che vengono emessi dal Tribunale per i minorenni in relazione a situazioni di pregiudizio e a quelli emessi dal Tribunale ordinario nei casi di separazione/divorzio di coppia coniugata o meno con figli.

Ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), quando il minorenni si trovi in una situazione nella quale il genitore o i genitori sono stati limitati nella responsabilità genitoriale (articolo 333 del codice civile) e gli interventi di sostegno alla famiglia si sono rivelati inefficaci o il genitore o genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione, può essere disposto l'affidamento al servizio sociale del luogo di residenza abituale (articolo 5-bis, comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-bis, il Tribunale, nel provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minorenni al servizio sociale, indica anche: il soggetto presso il quale il minorenni è collocato; gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale, anche in collaborazione con il servizio sanitario; gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minorenni; gli atti che possono essere compiuti dai genitori; gli atti che possono essere compiuti dal curatore; i compiti affidati al servizio sociale; la durata dell'affidamento (max. 24 mesi); la periodicità con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria (almeno ogni 6 mesi).

L'affidamento al servizio sociale non implica necessariamente l'allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine o dal nucleo con il quale convive al momento dell'intervento del servizio sociale.

Disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari (SIOSS). Si considerino i bambini che hanno una disabilità fisica, psichica, sensoriale, intellettiva o plurima certificata secondo la legge 104/92 oppure Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (legge 170/2010), Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività (ADHD) (C.M. 2213/2012 (ADHD) MIUR), Deficit del linguaggio, Deficit delle abilità motorie, Deficit delle abilità non verbali, Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale BES (DSL – Direttiva MIUR del 27/12/12).

Sezione B

Affidamento part-time (SIOSS). Con questa definizione si indicano:

- l'affidamento di un minore a una famiglia affidataria per meno di cinque notti a settimana;
- l'affidamento in orario diurno senza pernottamento presso la famiglia affidataria.

È una forma di accoglienza a tempo parziale, per qualche ora/giorno alla settimana, prevalentemente diurna, di un minore da parte di una famiglia diversa da quella di origine. In alcuni casi specifici può essere anche previsto il pernottamento, ma il collocamento principale del minore resta presso la famiglia di origine.

Affidamento familiare a parenti (o affidamento intrafamiliare) (SIOSS). Il dato si riferisce a casi di affidamento di un minore a parenti entro il quarto grado di consanguineità.

Affidamento eterofamiliare (o affidamento extrafamiliare) (SIOSS). Il dato si riferisce a casi di affidamento di un minore in un nucleo familiare diverso dal proprio.

Strutture semiresidenziali. Sono strutture semiresidenziali e/o centri diurni di cui all'art. 15 e 16 della Risoluzione del Consiglio Regionale del 20 marzo 1990 e all'art. 21, comma 1, lett. I) della LR 41/2005 e del relativo Regolamento di attuazione 2/R del 2018 e ss.mm.ii.

Interventi di sostegno socio-educativo scolastico. Interventi mirati a favorire il processo di integrazione, nelle strutture educative e scolastiche dei minorenni in particolare di quelli con problemi sociali (ivi compresi i minorenni disabili e minorenni stranieri).

Interventi di sostegno socio-educativo territoriale. Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale.

Interventi di sostegno socio-educativo domiciliare. Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale. Sono compresi minorenni con disabilità certificata. Si considerino in questa voce gli interventi di educativa riferibili al LEPS P.I.P.P.I..

Singoli o coppie in carico nel periodo prenatale per la prevenzione di eventuali situazioni di disagio/fragilità. Il dato si riferisce agli adulti, singoli o coppie, già in carico al servizio o presi in carico in quanto segnalati da altri servizi (SerD, Consultorio, Salute mentale adulti), per i quali vengono attivati interventi sociali nel periodo prenatale.

Dispositivo della vicinanza solidale. L'intervento del dispositivo della vicinanza solidale rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che, pur non essendo formalmente categorizzabile come affidamento familiare, ne è una sua articolazione. La finalità di questo intervento è infatti quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo o di singoli "aiutanti naturali". Offrendo un appoggio

leggero e transitorio che serve in un dato momento per fornire alla famiglia negligente, fragile o malfunzionante un sostegno concreto, pratico da spendere nella dimensione quotidiana, sociale e relazionale.

Interventi di sostegno nelle fasi successive alla nascita. Interventi sociali ulteriori rispetto agli interventi di prevenzione primaria effettuati dai consultori, rivolti a nuclei familiari (singoli o coppie) già precedentemente in carico al servizio sociale o presi in carico in quanto segnalati da altri servizi, nei 3 mesi successivi alla nascita. Rientrano in questa categoria consulenze psicosociali, colloqui, home visiting, progetti post partum e attivazione di altri servizi specifici.

Disabilità certificata. Bambini e ragazzi dichiarati tali a seguito di una valutazione multidimensionale da parte di un'equipe multidisciplinare.

Interventi di assistenza domiciliare socio assistenziale. Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.

Interventi di assistenza economica. Trasferimenti in denaro, trasferimenti per attivazione di servizi e integrazioni al reddito così come riportato alle voci IA, IB e IC del nomenclatore regionale.

Mediazione familiare. Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minorenni. Il dato si riferisce, quindi, ai nuclei familiari con figli minorenni beneficiari di interventi e/o prestazioni di mediazione familiare svolte alla presenza di un mediatore familiare

Autorità giudiziaria. Si ricomprendono nella definizione di Autorità giudiziaria il Tribunale per i minorenni, la Procura per i minorenni, il Tribunale e la Procura ordinari.

Incontri protetti. Gli incontri in spazio protetto si attivano nei casi di maltrattamento, trascuratezza, abuso quando il bambino si trova in relazione "dannosa" con l'adulto, così definita dal Tribunale per i minorenni che interviene con una limitazione della responsabilità genitoriale. Esso è volto a favorire la continuità genitoriale e l'esercizio del diritto di visita, e deve essere monitorato attraverso la presenza di un educatore.

Crisi del legame adottivo: Il dato si riferisce a situazioni riconosciute dagli operatori come caratterizzate da forte problematicità nelle relazioni genitori-figlio adottivo, tali da mettere in discussione il sentimento di filiazione e/o di genitorialità adottiva (sentimenti di riconoscimento e legittimazione dei reciproci ruoli). Si tratta di situazioni che non esitano necessariamente in una formale dissoluzione del legame adottivo.

Fallimento definitivo del percorso adottivo. Si intende il fallimento definitivo del percorso adottivo con la decadenza della responsabilità genitoriale

Adozione nazionale. Si intende sia l'adozione nazionale che l'adozione in casi particolari così come definito al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Sezione C

Maltrattamenti. Il dato si riferisce ai minorenni in carico ai servizi territoriali della zona segnalati agli organi giudiziari per presunti maltrattamenti fisici, psicologici, trascuratezza, abbandono.

Abuso sessuale. Il dato si riferisce ai minorenni in carico ai servizi territoriali della zona segnalati agli organi giudiziari per il presunto coinvolgimento di un bambino in attività (con o senza contatto fisico) esplicitamente sessuali o finalizzate alla gratificazione sessuale, ma non direttamente riconoscibili come atti sessuali. Manifestazioni di violenza e sfruttamento sessuali sono anche violenza sessuale assistita, l'induzione alla visione di materiale pornografico, la prostituzione minorile, l'utilizzo (sfruttamento) del bambino per la produzione di materiale o spettacoli pornografici.

Violenza assistita. Il dato si riferisce ai minorenni in carico ai servizi territoriali della zona per violenza assistita, definita come l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percepisce gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l'assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento.

Sezione D

Affidamento consensuale (SIOSS). L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del giudice tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal tribunale per i minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino o alla bambina. Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minorenne (oppure il genitore esercente la responsabilità o il tutore) concordano il progetto di affido e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socioeducativo. In questo caso, l'affido viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'Ente locale; l'Ente locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minorenni, è responsabile della gestione dell'affidamento del minorenne e del suo esito. Il provvedimento emesso dall'Ente locale deve essere inviato e reso esecutivo dal giudice tutelare (articolo 4, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità. L'affidamento cessa con provvedimento dell'Ente locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minorenne o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minorenne.

Affidamento giudiziale (SIOSS). L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socioeducativo, è il Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento con provvedimento urgente su istanza della Procura o secondo proposta del servizio sociale (ivi compresi gli allontanamenti in urgenza ai sensi dell'art. 403 cc). Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. È però possibile che il Tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento. Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'Ente locale, che deve attuare il progetto di accompagnamento proposto o approfondire la situazione segnalata dall'autorità giudiziaria per proporre gli interventi necessari, anche in ragione delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto a ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minore, della situazione complessiva del minore, della sua famiglia, degli altri soggetti coinvolti (struttura di accoglienza, famiglia affidataria). L'affidamento cessa con provvedimento del Tribunale per i minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

Decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.). La decadenza dalla responsabilità genitoriale viene disposta dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti (147; 30 Cost.; 570 c.p.) o abusa dei relativi poteri (320, 323, 324; 571 ss. c.p.) con grave pregiudizio del figlio. Con il termine decadenza si indica un provvedimento duraturo, teso a perdurare fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, a meno che non intervenga un provvedimento di revoca.

Sospensione della responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale viene sospesa con provvedimento del Giudice quando con il termine sospensione si indica un provvedimento provvisorio che viene meno quando è decorso il termine previsto ex lege o qualora vengano meno quei presupposti che vi hanno dato luogo. La sospensione è discrezionale se la condanna alla reclusione non è inferiore ai 5 anni; è automatica se c'è stato abuso della responsabilità genitoriale.

Prescrizioni ai genitori. Le prescrizioni consistono in obblighi per i genitori di ottemperare a determinate regole di condotta nei confronti dei figli. Le prescrizioni vengono applicate nell'ambito dei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (art. 330 e 333 c.c.) e nei procedimenti separativi.

Tutela a parenti o ad altri soggetti. Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale (rappresentanza in tutti gli atti civili e nell'amministrazione del patrimonio) si apre automaticamente la tutela (artt. 343 e ss. del c.c.) in osservanza dei principi costituzionali per cui "nei casi d'incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" art. 30 Cost.: morte genitore – figlio non riconosciuto – genitori sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale – interdetti – minore straniero non accompagnato (MSNA). La tutela può essere affidata alla persona designata dal genitore (art. 348 c.1 c.c.), a parenti e affini (art. 348 c.2 c.c.) o a Enti di assistenza (art. 354 c.c.). I tutori, parenti entro il quarto grado di minorenni stranieri non accompagnati, possono essere nominati affidatari nell'ambito di un progetto di affidamento intrafamiliare.

Limitazione responsabilità genitoriale. La limitazione della responsabilità genitoriale è disposta dal Giudice quando la condotta di uno dei genitori o di entrambi i genitori non sia così grave da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio (art. 333 c.c.).

Curatela. Si riferisce ad una particolare forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti che non hanno la piena capacità (per es. capacità dell'emancipato) o a tutela di speciali interessi (per es.

capacità fallimentare); ha carattere patrimoniale, e differisce perciò dalla tutela, che implica la rappresentanza legale della persona che vi è soggetta. Esiste inoltre la cosiddetta curatela speciale disciplinata dall'art. 78 c.p.c. modificato dall'art. 1 c. 30 legge c.d. Cartabia. Il curatore speciale è un soggetto super partes chiamato ad assistere il minore in ambito processuale in tutte quelle ipotesi in cui, a fronte di un conflitto di interessi, i genitori o chi ne ha la responsabilità non lo tutelino in modo adeguato.

Servizi residenziali (SIOSS). Si tratta delle tipologie di strutture residenziali individuate attraverso:

- la risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990;
- la Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005 e relativo Regolamento 2/R del 2018 e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR n.1453 del 23-11-2020 “Struttura multiutenza, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) bis della l.r. 41/2005. Determinazioni in merito a modalità e tempi della sperimentazione.”

Il cohousing non è da considerarsi un servizio residenziale ai fini di questa rilevazione.

Strutture socio sanitarie. Le strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie sono strutture residenziali a carattere comunitario, che ospitano minorenni con problematiche di tipo sanitario o sociosanitario quali disabilità fisica e/o psichica, dipendenze da alcool o droghe, disturbi alimentari e altre problematiche sanitarie generiche.

Motivi della dimissione dal servizio residenziale genitore-bambino (SIOSS). Qualora la dimissione dalla struttura genitore-bambino sia dovuta al raggiungimento di un'autonomia del nucleo familiare indicare “raggiungimento di una vita autonoma” quando si parla della madre o del padre minorenne accolto, e “rientro nella famiglia di origine” con riferimento al figlio o alla figlia.